

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI PISA, LUCCA E MASSA CARRARA

Prot.:392/4

- Ai Presidenti
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Dirigenti l'Ufficio Agricoltura
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Segretari Generali
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Presidenti delle Comunità Montane
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Dirigenti l'Ufficio Agricoltura
delle Comunità Montane
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Segretari Generali
delle Comunità Montane
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Sindaci dei Comuni
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Segretari Generali dei Comuni
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- Ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- e, p.c. Ai Procuratori della Repubblica
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara
- e, p.c., agli iscritti all'Ordine
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

Oggetto: competenze in materia forestale, sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. I, in data 10.03.2004, sul ricorso n° 5874/1995

Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza in data 10.03.2004, ha confermato l'esclusiva competenza di Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia forestale.

La competenza di Dottori Agronomi e Dottori Forestali nella specifica materia era già riconosciuta dallo stesso T.A.R. con sentenza 02.11.1994, n° 1674 e dal Consiglio di Stato con decisione della IV Sezione 30.07.1996, n° 915, spettando ai periti agrari una limitata

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI PISA, LUCCA E MASSA CARRARA

competenza residuale nella materia per i soli boschi pertinenti ad aziende agrarie di superficie complessiva inferiore a 15 Ha.

Preme rilevare come la recente sentenza del T.A.R. per il Lazio dell'anno 2004 abbia precisato che rientrano fra le competenze esclusive di Dottori Agronomi e Dottori Forestali non solo i progetti di rimboschimento ex novo, ma anche "i semplici progetti relativi alle opere di miglioramento delle superfici già boscate, da realizzare con la predisposizione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali.

Alla luce di quanto ribadito dal T.A.R. del Lazio si vuole con la presente richiamare l'attenzione delle Amministrazioni interessate sul fatto che ogni e qualsiasi intervento avente attinenza con la materia forestale, ad ogni livello, rientra fra le competenze esclusive di Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Si sollecitano quindi le competenti Amministrazioni ad esigere la sottoscrizione da parte di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale regolarmente abilitato ed iscritto all'Albo di ogni e qualsiasi elaborato, progetto, o atto di pianificazione territoriale ed urbanistica avente attinenza con il settore forestale e ad avvalersi dei soli Dottori Agronomi e Dottori Forestali regolarmente abilitati ed iscritti per l'espletamento, nell'interesse dell'Amministrazione, degli incarichi professionali in materia.

Si coglie l'occasione per precisare che, in caso contrario, questo Ordine non potrà astenersi dall'attivarsi nelle sedi più adeguate per la tutela delle competenze professionali dei propri iscritti come definite dalla L. 3/ 1976 e L.152/1992.

La sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. I, in data 10.03.2004, sul ricorso n° 5874/1995 è scaricabile dal sito www.agronomipisa.it.

Pisa, 12 settembre 2007

Il Presidente
(Dott. Agronomo Luigi Casanovi)

